CAMERA DEI DEPUTATI N. 709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, STORTI, ZANIBELLI, ARMATO, TOROS, SCALIA, COLASANTO, CANESTRARI, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, BUZZI, BORGHI, CARRA, GERBINO, PATRINI, RAMPA, BIASUTTI, BUTTÈ, CENGARLE

Presentata il 31 ottobre 1963

Riliquidazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 25 novembre 1957, n. 1139, avente per oggetto l'assistenza creditizia ai dipendenti statali, l'indennità di buonuscita ad essi corrisposta al momento del collocamento a riposo venne rivalutata, modificando l'aliquota di liquidazione da un cinquantesimo ad un venticinquesimo dell'ultimo stipendio percepito, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1956, quindi con la esclusione dal beneficio dei dipendenti statali collocati a riposo prima della data predetta.

La sostanziale evidente sperequazione contenuta nel provvedimento venne prospettata al Parlamento nel corso della procedura per l'approvazione della legge e la Commissione Finanze e Tesoro della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 15 novembre 1957 approvò un ordine del giorno, accettato dal Sottosegretario al Tesoro, onorevole Amatucci, con il quale « si invita il Governo a predisporre un provvedimento per la riliquidazione delle indennità di buonuscita già liquidata ai pensionati che sono stati iscritti all'Opera di previdenza e al Fondo di previdenza per i personali civili e militari dello Stato ». (Camera dei deputati, Resoconto sommario n. 669 del 15 novembre 1957).

La fine della legislatura e le vicende politiche successive hanno fino a questo momento impedito al Governo di tener conto di quel voto che, sia per l'*unanimità assoluta* con la quale venne espresso dalla Commissione, sia per le dichiarazioni con le quali venne accolto dal Sottosegretario, non può non considerarsi un suo preciso impegno, che non è stato certo dimenticato dai dipendenti statali collocati a riposo ante 1° luglio 1956. Infatti, più volte, essi sono intervenuti direttamente o tramite la loro Organizzazione sindacale, presso i vari Governi succedutisi per chiedere, come atto di giustizia, il beneficio concesso ai loro colleghi più fortunati senza ottenere risultati positivi, principalmente per le obbiezioni fondate sulla dichiarata impossibilità di dare effetto retroattivo al provvedimento invocato e sulla entità dell'onere finanziario.

Alla prima obbiezione, cioè alla impossibilità di dare effetto retroattivo al provvedimento, i pensionati statali interessati oppongono che tale effetto retroattivo venne dato alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, stabilendo con essa che la nuova aliquota per la liquidazione della indennità di buonuscita venisse applicata con decorrenza 1° luglio 1956 anziché dalla data di promulgazione

della legge stessa: ne risulta quindi, in modo evidente, quanto sia scarso il valore effettivo del richiamo al « principio di non retroattività » disatteso in tale e in molte altre occasioni.

Alla seconda obbiezione, entità dell'onere finanziario, i pensionati statali interessati rispondono che la obbiezione stessa non venne avanzata in sede di approvazione della legge 25 novembre 1957, n. 1139, che comportava un onere finanziario certamente notevole.

In considerazione di tutto ciò, i proponenti, ritenendo che sia doveroso ed urgente non dilazionare ulteriormente – anche in considerazione dell'età degli interessati – un provvedimento della cui sostanziale equità nessuno può dubitare e che risolva il problema secondo lo spirito e la lettera dell'ordine del giorno approvata dalla Commissione Finanze e Tesoro, hanno deciso di sottoporre alla Camera il presente schema di legge.

Nella preoccupazione, pertanto, di ridurre al minimo il relativo onere finanziario, con l'articolo 2 della proposta, viene suggerito (in accordo con l'organizzazione sindacale opportunamente interpellata) di ripartire l'onere stesso nel modo seguente:

per metà a carico dei pensionati, mediante un contributo dell'0,50 per cento sull'importo globale delle pensioni, statali dirette ed indirette;

per metà a carico dello Stato, che potrebbe all'uopo utilizzare, in tutto o in parte, i proventi della trattenuta del 2 per cento sulle pensioni.

Considerando che il costo annuo delle pensioni statali è di lire 450 miliardi circa l'applicazione su tale importo di una trattenuta dell'1 per cento darebbe luogo ad un gettito di lire 4 miliardi e 500 milioni per ogni anno.

Dato che la spesa *una tantum* della riliquidazione dell'indennità di buonuscita può essere calcolata, con approssimazione per eccesso, in circa 50 miliardi, la relativa copertura può essere scaglionata in 12 anni con la trattenuta di cui sopra, metà a carico dei pensionati e metà a carico dello Stato.

L'operazione potrebbe anche essere scaglionata in 15-20 anni, riducendo proporzionalmente l'aliquota dell'uno per cento.

I proponenti confidando che il Governo vorrà tener conto del voto della Commissione e, apprezzando il contributo che i pensionati volontariamente offrono per rendere sollecitamente possibile un atto di equità che ha recato a una gran parte di essi non soltanto danno economico ma anche avvilimento morale, in quanto ha riposto in essere quella deprecata « discriminazione » che era stata eliminata con la perequazione dei trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1956, n. 20, attuata in modo uguale per tutti indistintamente i dipendenti statali, qualunque sia stata la data del loro collocamento a riposo.

Sono anche certi che la Camera, al momento opportuno, non farà mancare la sua unanime approvazione al provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di buonuscita, corrisposta al personale civile e militare dello Stato, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, è riliquidata, prendendo a base lo stipendio risultante dal decreto di riliquidazione della pensione in godimento e l'aliquota prevista dall'articolo 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ferma restando la soppressione delle maggiorazioni di cui all'articolo 48, comma terzo, del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dal presente provvedimento sarà provveduto con un contributo dell'uno per cento sull'ammontare annuo globale delle pensioni statali per la durata di anni 12.

Detto contributo sarà per metà a carico dei pensionati e per metà a carico dello Stato.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare la somma occorrente per la riliquidazione di cui all'articolo 1, e a provvedere, con proprio decreto, alle operazioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.